



Agricoltura

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

AGRICOLTURA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI53111 - Ed. 04/2016

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI53111/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello MULTI53110 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53110 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI53111/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:

- Incendio
- Furto
- Elettronica
- Cristalli
- Responsabilità Civile
- Tutela Legale

Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI53110.

1. DEFINIZIONI	Pag. 4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 10
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	Pag. 12
▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag. 12
▪ Esclusioni	Pag. 13
▪ Condizioni facoltative	Pag. 17
▪ Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag. 20
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	Pag. 22
Aziende agricole stabilmente abitate	
▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag. 22
▪ Esclusioni	Pag. 23
▪ Condizioni facoltative	Pag. 26
▪ Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag. 26
Aziende agricole non stabilmente abitate	
▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag. 27
▪ Esclusioni	Pag. 28
▪ Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag. 30
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	Pag. 31
▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag. 31
▪ Esclusioni	Pag. 31
▪ Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag. 34
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI	Pag. 35
▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag. 35
▪ Esclusioni	Pag. 35
▪ Limiti di indennizzo	Pag. 35
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag. 36
▪ Garanzia verso Terzi (R.C.T.)	Pag. 36
▪ Garanzia verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)	Pag. 36
▪ Esclusioni	Pag. 38
▪ Condizioni facoltative	Pag. 40
▪ Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	Pag. 47
8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	Pag. 49
▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag. 49
▪ Esclusioni	Pag. 53
9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	Pag. 55
▪ Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli	Pag. 55
▪ Sezione Responsabilità Civile	Pag. 59
▪ Sezione Tutela Legale	Pag. 59
10.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag. 61

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ADDETTI - PRESTATORI DI LAVORO (relativamente alla sezione Responsabilità civile)

Il titolare dell'azienda, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.

ADDETTI (relativamente alla sezione Tutela Legale)

Soggetti assicurati fatta eccezione dei lavoratori interinali e distaccati, relativamente alla sezione Tutela Legale.

AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA

L'insieme dei fabbricati adibiti ad abitazione ed agli altri usi dell'azienda agricola. Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale (compreso software di base) e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, anche finalizzate alla distribuzione di mangimi, al controllo delle sale di mungitura e dell'attrezzatura automatica della stalla, alla trasformazione dei prodotti, nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione esclusivamente se posti nell'ufficio privato dell'azienda agricola, personal computer e minielaboratori, registratori di cassa, bilance elettroniche, impacchettatrici e quant'altro di analogo.

Sono escluse le suddette apparecchiature elettroniche se al servizio della singola macchina agricola e/o del singolo macchinario ed attrezzatura, gli apparecchi elettrodomestici e i telefoni cellulari.

ARREDAMENTO

Mobili ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso di casa e personale compresa l'attrezzatura dell'eventuale ufficio privato annesso. Se è assicurato il locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione sempre che non sia prestata la garanzia sul fabbricato.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTOCOMBUSTIONE

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

AZIENDA AGRICOLA

Il complesso dei beni impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente delimitata, che produce reddito agrario e fruisce di tasse agevolate (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni), oppure azienda che non produce reddito agrario, ma con attività complementari ed accessorie a quella agricola, compresa la trasformazione di prodotti.

AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA

Azienda abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA

Azienda non abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

I fondi devono essere regolarmente coltivati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

AZIENDA AGRITURISTICA

Azienda che svolge un'attività agrituristica così come disciplinata dalla legge n.730 del 1985 e successive modifiche e/o integrazioni per la quale l'Azienda è in possesso o ha già presentato domanda di autorizzazione comunale.

BESTIAME

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, avicoli, cunicoli, animali domestici, da cortile, struzzi e api.

CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione, relativamente alla sezione Tutela Legale.

COLTIVAZIONI ARBOREE

L'insieme delle piante da frutto a dimora in un singolo appezzamento comprese le strutture di sostegno.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini, collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONSUMATORE

Il consumatore del prodotto finale.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

L'insieme delle cose poste nei locali, la cui ubicazione è indicata nella scheda di polizza, inerenti: l'abitazione, l'eventuale annesso ufficio privato, l'agriturismo, ed ascrivibili alle seguenti voci riportate nelle definizioni:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori.

Non rientrano nella definizione di contenuto, se di proprietà dei clienti dell'agriturismo: gioielli e preziosi, valori e cose portate o consegnate.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Oggetti materiali e animali.

CUMULO FORAGGIO

L'insieme dei prodotti, come descritti nella definizione foraggio, posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti o all'aperto e separati tra loro da spazio vuoto inferiore a metri 20.

DANNO (RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE)

Il danno risarcibile a sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

DATI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'azienda agricola.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni costituite da abitazioni e/o uffici, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, silos, contenitori e vasche in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia stramaglie e simili, nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purchè pertinenti all'azienda agricola.

Sono compresi: impianti fissi e impianti di allarme in genere al servizio del fabbricato, pannelli solari e/o fotovoltaici installati sulle coperture dei fabbricati, antenne, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico e quant'altro possa considerarsi immobile per natura.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Sono esclusi: l'area, le serre, i fabbricati in rovina o abbandonati, le tubazioni interrate.

FATTURATO

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A., e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FERMENTAZIONE ANORMALE

Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

FORAGGIO

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essicazione, destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sè o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni di oggetti preziosi. Inoltre, orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore a euro 2.500.

GRANAGLIE SULLO STELO

Fumento, orzo, avena, segale, riso, mais, cereali in genere, trifoglio, erba medica. Tutti per la produzione di granella, prima della trebbiatura, compresa la relativa paglia.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.06.1984).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MACCHINARIO ED ATTREZZATURE

Attrezzi, utensili, macchinari ed impianti relativi alla conduzione dell'azienda agricola, comprese apparecchiature elettroniche o componenti elettronici collegati o al servizio dei macchinari o impianti, attrezzatura accessoria alle macchine agricole ad esse collegabili, rimorchi, traini, pese, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica.

È escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche e macchine agricole.

MACCHINE AGRICOLE

Macchine agricole semoventi, soggette all'obbligo di immatricolazione, destinate all'attività dell'azienda.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

MURO PIENO

Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 12 cm. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo e privi di luci.

NUCLEO FAMILIARE

Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti, relativamente alla sezione Tutela Legale.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte **(esclusi gioielli e preziosi)**, raccolte e collezioni di oggetti non preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTA MORTA

Passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile, con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PROGRAMMI APPLICATIVI

Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sè o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

È la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SCORTE PRODOTTI E MERCI

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti utilizzati nelle attività di trasformazione e in genere dell'azienda agricola inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, ricambi per macchine ed attrezzature, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SINISTRO (relativamente alle Condizioni Facoltative G e H – R.C. Prodotti)

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

SINISTRO (relativamente alla Condizione Facoltativa I – Ritiro Prodotti)

Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di una operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.a.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 – Art. 173.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione tutela legale.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale ricostruzione a nuovo con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente;
2. per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole e per macchinario ed attrezzature: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

VALORE A NUOVO

1. per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili. Sono compresi eventuali maggiori costi di costruzione imposti dalle vigenti disposizioni di legge nonché gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere;
2. per il contenuto dell'abitazione, per le macchine agricole e per macchinario ed attrezzature: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio inclusi gli oneri fiscali.

VALORE NOMINALE

Il valore riportato dal titolo.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito.

VEICOLO

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa, relativamente alla sezione Tutela Legale.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

ART. 2.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

ART. 2.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.9 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1. al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
2. al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3. al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4. al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a. i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b. il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 - OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE

Le garanzie della presente Sezione operano a condizione che l'azienda agricola sia in esercizio e le cose assicurate costituiscano la totalità degli enti ad essa pertinenti.

ART. 3.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili.

Sono tollerati materiali diversi per:

- solai e armatura del tetto;
- strutture portanti verticali purché relative a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
- porzioni di pareti esterne e coperture per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
- coibentazioni e soffittature.

I fabbricati assicurati sono ascrivibili, in base al loro utilizzo e alla loro destinazione, alle seguenti classi:

- Tipo A fabbricati, separati da altri fabbricati da muro pieno, porta morta o spazio vuoto, ad uso civile abitazione. Dipendenze contigue vuote ed inoccupate o adibite a:
- autorimesse anche con presenza di macchine agricole;
 - depositi di macchinario ed attrezzature ad uso hobbistico e giardinaggio;
 - depositi di scorte, prodotti e merci ad uso domestico.
- Tipo B fabbricato o complesso di fabbricati, adibiti all'uso dell'azienda agricola, esclusi i depositi di foraggio, o separati dai depositi di foraggio da muro pieno, porta morta o spazio vuoto. È comunque tollerata l'esistenza di foraggi per un quantitativo non superiore a 500 Kg.
- Tipo C fabbricato o complesso di fabbricati adibiti all'uso dell'azienda agricola inclusi depositi di foraggio.

ART. 3.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali, **non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio**;
8. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

9. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
10. i danni di cui sopra relativamente a capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, durante il temporaneo periodo di permanenza in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

12. i danni materiali e diretti causati al bestiame, se assicurato, da:
 - a. folgorazione dovuta all'azione del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici od elettronici;
 - b. asfissia e/o intossicazione causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie di cui sopra;
13. i danni materiali e diretti subiti dal foraggio, se assicurato, a seguito di fermentazione anormale e/o autocombustione comprese le spese per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anormale;
14. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
15. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro;
16. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le cose assicurate non danneggiate, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato;
17. le spese documentate per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;
18. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**
19. i danni materiali e diretti per la fuoriuscita di vino, olio e latte causata da rottura accidentale dei contenitori nei quali sono riposti, purchè questi ultimi abbiano capacità uguale o superiore a 100 litri. **Sono esclusi i danni da stillicidio e corrosione, le spese per la ricerca e per la riparazione della rottura ed i danni arrecati ad altre cose dalla dispersione del vino, dell'olio e del latte.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nella scheda di polizza e agli artt. 3.24, 3.25 e 3.26.

ART. 3.4 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
 2. causati da esplosioni o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 3. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e, nel caso di Società, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
 5. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti alla presente sezione;
 6. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 7. di traumi e lesioni al bestiame e le conseguenti ripercussioni negative salvo che siano direttamente e materialmente causati da eventi previsti all'art. 3.3;
 8. ai cavalli che abbiano partecipato o partecipino a corse professionistiche negli ippodromi;
 9. ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;
 10. al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale;
 11. ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
- Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:
12. causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;
 13. causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

14. **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
15. **di asfissia da fenomeno elettrico ed elettronico del bestiame, se assicurato;**
16. **di reimpianto delle coltivazioni arboree;**
17. **indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

ART. 3.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sui fabbricati: per il valore a nuovo;
2. sul contenuto dell'abitazione: per il valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**
Fanno eccezione:
 - a. oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
 - b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.
3. Su macchine agricole e su macchinario ed attrezzature: per il valore allo stato d'uso;
4. su bestiame, su scorte, prodotti e merci, su foraggio e su granaglie e sulle rimanenti cose assicurate: per il valore commerciale.

ART. 3.6 - UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Macchine agricole, macchinario ed attrezzature, scorte, prodotti e merci, bestiame, foraggio, sono assicurati nell'ambito dell'azienda agricola o dei fondi su cui viene esercitata l'attività e sulle relative strade di collegamento. Le macchine agricole e le attrezzature installate ed applicate sono assicurate sia durante l'impiego sia in circolazione; sono altresì assicurate sui fondi di terzi e durante l'impiego per conto terzi a condizione che la proprietà dell'Assicurato sia dimostrabile.

Il contenuto dell'abitazione si intende assicurato esclusivamente all'interno dei fabbricati.

Le cose assicurate possono trovarsi presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate e per un massimo di trenta giorni per evento.**

ART. 3.7 - ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 3.3 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.8 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

ART. 3.9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti;
 - i fornitori di merci;
- purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.10 - RICORSO TERZI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 3.11 - DANNI ELETTRICI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'art. 3.4, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti se assicurati:

1. **impianti elettrici al servizio del fabbricato, impianti di allarme, apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti nei locali ad esclusivo uso di abitazione;**
2. **componenti elettrici ed elettronici direttamente al servizio delle singole macchine agricole, macchinario ed attrezzature.**

La Società indennizza i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

La Società non indennizza i danni:

- a. alle Apparecchiature elettroniche (assicurabili con la specifica Sezione Elettronica o, relativamente alle cose portate dai clienti, con la Sezione Responsabilità Civile);**
- b. causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**
- c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;**
- d. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;**
- e. a lampade o altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili anche ad altre parti degli enti assicurati;**
- f. agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera lo scoperto esposto all'art. 3.25.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.12 - INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.3 la Società rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata.

ART. 3.13 - GRANAGLIE SULLO STELO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti di incendio subiti dalle granaglie sullo stelo ed inoltre:

1. nel caso di mietitrebbiatura, subiti durante l'effettuazione della stessa sia dalle granaglie trebbiate sia dalla paglia relativa sul campo e durante il trasporto entro i confini dell'azienda. In tal caso **la garanzia cessa appena ultimato il trasporto e, comunque alle ore 24.00 del giorno successivo alla mietitrebbiatura;**
2. nel caso di mietitura, subiti durante l'effettuazione della stessa nonché durante il trasporto dai fondi coltivati dall'Assicurato ai locali di deposito dell'azienda. In tal caso **la garanzia cessa di mano in mano che la battitura o trebbiatura si compie.**

Eseguite tali operazioni le granaglie rientrano nella partita scorte, prodotti e merci se assicurata, e la paglia alla partita foraggio, se assicurata.

Per la presente condizione può operare lo scoperto esposto nella scheda di polizza.

ART. 3.14 - PRODOTTI AGRICOLI IN REFRIGERAZIONE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'art. 3.4, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione, se assicurati, custoditi in celle frigorifere a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:

1. ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed agli altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera lo scoperto esposto all'art. 3.25.

ART. 3.15 - ASFISSIA DA FENOMENO ELETTRICO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'art. 3.4, la Società indennizza i danni da asfissia che colpiscano gli animali, se assicurati, in conseguenza di guasti e rotture accidentali degli impianti di ricambio forzato dell'aria, di illuminazione e condizionamento originati da fenomeno elettrico a condizione che sia stata resa operante la partita "Danni elettrici" oppure da fenomeno elettronico a condizione che sia stata resa operante anche la sezione Elettronica.

La garanzia è operante a condizione che siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:

- a. **impianto elettrico e impiantistica in generale a norme CEI;**
- b. **apparecchio autonomo per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione ed al ricambio forzato dell'aria, nonché le irregolarità o le interruzioni dell'energia elettrica. La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi, per l'avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio presso l'azienda agricola;**
- c. **gruppo elettrogeno autonomo, atto a sopperire alle eventuali carenze nella distribuzione di energia elettrica. Il generatore dev'essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di almeno quattro ore consecutive.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera lo scoperto esposto all'art. 3.25.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.16 - REIMPIANTO DI COLTIVAZIONI ARBOREE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'art. 3.4, la Società rimborsa le spese di reimpianto delle coltivazioni intensive di piante da frutto, a seguito di sinistro indennizzabile, conseguente a incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Sono esclusi dalla garanzia i frutti pendenti e gli indennizzi per abbattere, estirpare e sgombrare i residui del sinistro, ed inoltre per il mancato attecchimento delle piante dopo il reimpianto.

L'indennizzo competerà comunque solo a rimpiazzo avvenuto nell'appezzamento colpito da sinistro, e semprechè lo stesso avvenga entro dodici mesi dalla data del sinistro.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 3.24.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sulle cose assicurate, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 3.4. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.24, 3.25 e 3.26.

ART. 3.17 - EVENTI SPECIALI

(Condizione Facoltativa A)

EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da esse trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f. causati al foraggio ed alle scorte, prodotti e merci da avvelenamento;
- g. causati al bestiame da avvelenamento e intossicazione alimentare;
- h. alle coltivazioni arboree;
- i. di scritte o imbrattamenti esterni ai locali;
- j. di inondazione o frana;
- k. di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi sociopolitici.

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- **sostanze chimiche e biologiche;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo.**

ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia "Eventi Sociopolitici".

Il presente articolo 3.17 opera sugli enti, se assicurati, Fabbricato Tipo A, B, C, Contenuto dell'abitazione, Scorte/Prodotti/Merci, Macchinario e Attrezzature, Macchine agricole, Bestiame, Granaglie sullo stelo, Foraggio.

ART. 3.18 - EVENTI NATURALI

(Condizione Facoltativa B)

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati, anche aperti da uno o più lati, ed ai loro contenuti, se assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b. subiti da:

- **alberi, cespugli, granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere;**
- **fabbricati destinati all'alpeggio;**
- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, tende, reti e teloni in genere, antenne e consimili installazioni esterne;**
- **cose mobili, escluso bestiame, che non si trovassero, al momento dell'evento atmosferico, sottotetto a fabbricati aventi le caratteristiche di cui al punto 3.2, ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere,** a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine.**

GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti del fabbricato, se assicurato:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica.

Il presente articolo 3.18 opera sugli enti, se assicurati, Fabbricato Tipo A, B, C, Contenuto dell'abitazione, Scorte/Prodotti/Merci, Macchinario e Attrez-zature, Macchine agricole, Bestiame, Foraggio.

ART. 3.19 - ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione Facoltativa C)

SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" e a parziale deroga della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati, conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, causato da sovraccarico di neve.

La Società non indennizza i danni causati:

- da valanghe e slavine;**
- da gelo, ancorchè conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;**
- a capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, serre, baracche in legno e/o plastica ed al loro contenuto;**
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) **ed al loro contenuto;**
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, pannelli solari, nonchè all'impermeabilizzazione a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve sul tetto;**
- ai fabbricati destinati all'alpeggio.**

GELO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla rottura di condutture del fabbricato causata da gelo. **Sono esclusi i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate o in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

Il presente articolo 3.19 opera sugli enti, se assicurati, Fabbricato Tipo A, B, C, Contenuto dell'abitazione, Scorte/Prodotti/Merci, Macchinario e At-trezzature, Macchine agricole, Bestiame, Foraggio.

ART. 3.20 - ACQUA CONDOTTA E ACQUA PIOVANA

(Condizione Facoltativa D)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio dei fabbricati assicurati, nonchè i danni materiali e diretti da acqua piovana penetrata nel fabbricato per intasamento di gronde e pluviali causato esclusivamente da neve e grandine.

La Società non indennizza i danni causati da o subito da:

- foraggio, macchine agricole, macchinario e attrezzature;**
- umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

c. allagamento al contenuto dell'abitazione ed alle scorte, prodotti e merci depositati nei seminterrati od interrati, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale.

La Società non indennizza: le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, Fabbricato Tipo A, B, C, Contenuto dell'abitazione, Scorte/Prodotti/Merci.

ART. 3.21 - RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione facoltativa E)

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

1. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
2. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto 1. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

ART. 3.22 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione Facoltativa F)

La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva - anche in eccedenza alla somma assicurata - per un importo forfettario pari al 15% dell'indennizzo.

La garanzia opera sulle partite, se valorizzate, Fabbricato Tipo A, B, C, Contenuto dell'abitazione, Scorte prodotti e merci, Macchinario e attrezzature, Macchine agricole, Bestiame, Foraggio e, se operanti, sulle Condizioni Facoltative A, B, C e D.

ART. 3.23 - ALPEGGIO

(Condizione Facoltativa G)

Il bestiame assicurato in polizza s'intende garantito anche nelle zone di alpeggio.

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 3.24 - FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 100 per singolo capo di bestiame per la garanzia "Alpeggio";
- euro 150 per la partita "Reimpianto di coltivazioni arboree";
- euro 250 per le garanzie "Eventi socio-politici", "Terrorismo", "Ricerca guasto e ripristino fabbricato" e "Gelo".

ART. 3.25 - SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- 10% con il minimo di euro 50 per la garanzia "Fuoriuscita del vino, olio e latte";
- 10% con il minimo di euro 50 per la garanzia "Acqua condotta e acqua piovana";
- 10% con il minimo di euro 100 per la partita "Danni elettrici";
- 10% con il minimo di euro 300 per la partita "Danni elettrici" relativamente alle macchine agricole;
- 10% con il minimo di euro 300 per la garanzia "Grandine su elementi fragili";
- 10% con il minimo di euro 300 per la garanzia "Sovraccarico neve";
- 10% con il minimo di euro 300 per la garanzia "Eventi atmosferici";
- 20% con il minimo di euro 500 per la garanzia "Eventi atmosferici" su fabbricati aperti ai lati;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 10% con il minimo di euro 300 per la partita **"Asfissia"**;
- 15% con il minimo di euro 150 per la partita **"Prodotti agricoli in refrigerazione"**.

In caso di coesistenza di più scoperti per il medesimo evento che coinvolga più garanzie, verrà applicato una sola volta lo scoperto nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 3.26 - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per gli onorari di competenza del Perito;
- 5% della somma assicurata alla partita **"Contenuto dell'abitazione"**, con il massimo di euro 5.000 per valori;
- 10% della somma assicurata alla partita **"Contenuto dell'abitazione"** per gioielli e preziosi;
- 10% della somma assicurata alla partita **"Contenuto dell'abitazione"** per capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e valori in locali di villeggiatura. I limiti previsti nel presente articolo per gioielli, preziosi e valori sono da calcolarsi con riferimento al predetto limite del 10%;
- 10% dell'indennizzo per le **"Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare"**;
- 20% della somma assicurata alla partita **"Foraggio"** per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpito da fermentazione anormale;
- 50% della somma assicurata alla partita **"Contenuto dell'abitazione"** con il massimo di euro 25.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
- euro 5.000 complessivamente per animali domestici, da cortile e api;
- euro 15.000 per singolo animale per bovini, equini e struzzi;
- euro 35.000 per singolo cumulo di foraggio.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:

- 10% dell'indennizzo per le **"Spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare"**;
- 10% della somma assicurata per il fabbricato per la garanzia **"Grandine su elementi fragili"**;
- euro 5.000 per le garanzie **"Ricerca guasto e ripristino fabbricato"** e **"Gelo"**;
- 30% della somma assicurata per il fabbricato e relativo contenuto per la garanzia **"Sovraccarico neve"**.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

AZIENDE AGRICOLE STABILMENTE ABITATE

ART. 4.1 - OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE

Le garanzie operano a condizione che l'azienda agricola sia stabilmente abitata.

ART. 4.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, il tetto o il solaio devono essere costruiti in cemento armato, laterizi e/o vetrocemento armato.

ART. 4.3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. furto, **a condizione che l'autore del furto**, salvo quanto previsto all'art. 4.6, **si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a. **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
2. rapina ed estorsione nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola. Limitatamente a Macchine agricole, Macchinario e attrezzature, Scorte prodotti e merci, Bestiame, la garanzia è operante nell'ambito dei fondi dell'azienda agricola e sulle strade di collegamento.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

3. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
 - **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

4. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza;
5. i danni da furto, rapina, estorsione dei valori contenuti nei locali dell'azienda agricola;
6. i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'azienda agricola durante il trasporto conseguenti a:
 - a. furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
 - b. il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori**;
 - c. il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

d. la rapina;
avvenuti al di fuori dell'azienda agricola.

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **fino a euro 50.000 da un addetto;**
- **oltre euro 50.000 da almeno due addetti.**

La Società rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata:

- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.

7. Limitatamente al "contenuto dell'abitazione", la Società indennizza:

a. gli atti vandalici alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. **La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura dalla medesima Società.**

b. lo scippo, la rapina, commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti il nucleo familiare dell'Assicurato stesso, con lui residenti, di capi di vestiario ed oggetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, all'esterno dell'abitazione.

La Società rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, per gli eventi previsti dalla presente garanzia, le spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti per il rifacimento di documenti personali, reso necessario dalla loro sottrazione.

La garanzia non opera:

- **per le persone di età inferiore ai 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato di età superiore a 14 anni;**
- **per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata.**

c. Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per moduli, bolli e diritti, per il rifacimento di documenti personali, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto o della rapina, **semprechè tali eventi siano indennizzabili a termini di polizza;**

d. il furto, la rapina, l'estorsione, di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori di proprietà dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purchè il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi in tali luoghi.

8. Gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.12 e 4.13.

ART. 4.4 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- b. **causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
- c. **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, e nel caso di Società dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

d. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c. od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c. da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;

e. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, gioielli e preziosi l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno;

f. alle cose assicurate poste all'aperto, ad eccezione di quanto previsto all'art.4.6 punti 1 e 2;

g. ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli, cunicoli e alle api;

h. ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:

i. alle Apparecchiature elettroniche (assicurabili con la specifica Sezione Elettronica o, relativamente alle cose portate dai clienti, con la Sezione Responsabilità Civile);

j. alle cose portate o consegnate dai clienti (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);

k. ai valori dei clienti dall'azienda agricola agrituristica (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);

l. causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione o scoppio (assicurabili con la Sezione Incendio);

m. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 4.5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul contenuto dell'abitazione: per il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.

Fanno eccezione:

a. oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;

b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

2. Sulle macchine agricole e su macchinario ed attrezzature: per il valore allo stato d'uso;

3. sul bestiame, su scorte, prodotti e merci: per il valore commerciale.

ART. 4.6 - UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

1. Le macchine agricole semoventi e le eventuali attrezzature installate (frese, vomeri e simili), sono assicurate anche all'aperto purché nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola; le macchine agricole semoventi e le attrezzature installate sono altresì assicurate nell'ambito dei fondi dell'azienda agricola (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi a condizione che la proprietà di dette macchine ed attrezzature sia dimostrabile.

2. Il bestiame è assicurato se ricoverato in stalle od in recinti contigui purché ubicati nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola.

3. Il contenuto dell'abitazione, le macchine agricole e il macchinario ed attrezzatura diversi da quelli suindicati, le scorte prodotti e merci si intendono assicurati esclusivamente nei locali protetti dai mezzi di chiusura come previsto dall'art. 4.8.

ART. 4.7 - ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 4.3 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.8 - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi – salvo quanto diversamente convenuto all'art. 4.12 - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Per la presente condizione possono pertanto operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 4.12.

La presente Condizione non opera per quanto previsto all'art. 4.6.1 e 2.

ART. 4.9 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2.6. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto dell'imposta, sulle somme rimaste in essere.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sulle cose assicurate, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 4.4. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.12 e 4.13.

ART. 4.10 - FURTO E RAPINA DELLE COSE ASSICURATE PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

(Condizione Facoltativa A)

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina delle cose assicurate presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate e per un massimo di trenta giorni per evento.**

La garanzia opera sulle partite, se valorizzate, Scorte prodotti e merci, Macchinario e attrezzature e Macchine agricole, Bestiame.

ART. 4.11 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione Facoltativa B)

La Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva - anche in eccedenza alla somma assicurata - per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo.

La garanzia opera sulle partite, se valorizzate, Contenuto dell'abitazione, Scorte prodotti e merci, Macchinario e attrezzature e Macchine agricole, Bestiame.

SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 4.12 - SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- 20% con il minimo di euro 250 per i danni di furto indicati all'art. 4.6.1 e 2 "Ubicazione delle cose assicurate";
 - 20% relativamente all'art. 4.8 "Mezzi di chiusura":
 - a. quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
 - b. qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi dalla clausola sopracitata;
 - 20% con il minimo di euro 250 per la garanzia Furto e rapina dei beni presso esposizione, fiere e mostre.
- In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sull'indennizzo uno scoperto massimo del 30%.

ART. 4.13 - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- euro 15.000 per singolo animale per bovini, equini e struzzi;
- 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per gli onorari di competenza del Perito;
- 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000 per la garanzia "guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato" nonchè per le garanzie "furto, rapina ed estorsione dei valori" e "perdita dei valori durante il trasporto" di cui all'art. 4.3;
- 20% della somma assicurata per la Condizione facoltativa "Furto e rapina dei beni presso esposizione, fiere e mostre";
- 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" relativamente alle garanzie: "atti vandalici", "scippo", "spese effettivamente sostenute per la ricostruzione di documenti";



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" per capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e valori in locali di villeggiatura. I limiti previsti nel presente articolo per gioielli, preziosi e valori sono da calcolarsi con riferimento al predetto limite del 10%;
- 50% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 25.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
- 50% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 15.000 per gioielli e preziosi;
- 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 2.500 per valori.

Qualora il sinistro riguardi oggetti pregiati, gioielli, preziosi e valori custoditi in "mezzi di custodia o casseforti" ed il sinistro avvenga mediante rottura o scasso, i limiti di indennizzo si intendono così modificati:

- 75% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 30.000 per ogni singolo oggetto pregiato;
- 75% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 25.000 per gioielli e preziosi;
- 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 5.000 per valori.

I limiti suindicati costituiscono il limite massimo per evento che interessi cose poste fuori e dentro mezzi di custodia o casseforti.

AZIENDE AGRICOLE NON STABILMENTE ABITATE

ART. 4.14 - OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE

Le garanzie operano quando l'azienda agricola non sia stabilmente abitata.

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo quanto di seguito previsto, gioielli, preziosi e valori.

Verrà applicata la normativa prevista per l'azienda agricola stabilmente abitata di cui sopra, limitatamente al periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i dipendenti, i collaboratori, gli affittuari.

ART. 4.15 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, il tetto o il solaio devono essere costruiti in cemento armato, laterizi e/o vetrocemento armato.

ART. 4.16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. furto, **a condizione che l'autore del furto**, salvo quanto previsto all'art. 4.19, **si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a. **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. rapina ed estorsione nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola. Limitatamente a Macchine agricole, Macchinario e attrezzature, Scorte prodotti e merci, Bestiame, la garanzia è operante nell'ambito dei fondi dell'azienda agricola e sulle strade di collegamento.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

3. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
- **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

4. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza;
5. i danni da furto, rapina, estorsione dei valori contenuti nei locali dell'azienda agricola;
6. limitatamente al "contenuto dell'abitazione", la Società indennizza gli atti vandalici alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. **La presente garanzia non è operante se prestata con analoga copertura dalla medesima Società.**

Le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.23 e 4.24.

ART. 4.17 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;**
- b. **causati da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
- c. **agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, e nel caso di Società dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- d. **commessi o agevolati con dolo o colpa grave:**
 - **da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c. od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
 - **da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **da persone legate a quelle indicate alla lettera c. da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;**
- e. **alle cose assicurate poste all'aperto, ad eccezione di quanto previsto all'art. 4.19 punti 1 e 2;**
- f. **ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli, cunicoli e alle api;**
- g. **ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:

- h. **alle Apparecchiature elettroniche (assicurabili con la specifica Sezione Elettronica o, relativamente alle cose portate dai clienti, con la Sezione Responsabilità Civile);**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- i. alle cose portate o consegnate dai clienti (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
- l. ai valori dei clienti dall'azienda agricola agrituristica (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
- m. causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione o scoppio (assicurabili con la Sezione Incendio);
- n. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 4.18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul contenuto dell'abitazione: per il valore a nuovo **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso**. Fanno eccezione gli oggetti pregiati sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
2. sulle macchine agricole e su macchinario ed attrezzature: per il valore allo stato d'uso;
3. sul bestiame, su scorte, prodotti e merci: per il valore commerciale.

ART. 4.19 - UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

1. Le macchine agricole semoventi e le eventuali attrezzature installate (frese, vomeri e simili), sono assicurate anche all'aperto **purchè nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola**; le macchine agricole semoventi e le attrezzature installate sono altresì assicurate nell'ambito dei fondi dell'azienda agricola (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi **a condizione che la proprietà di dette macchine ed attrezzature sia dimostrabile**.
2. Il bestiame è assicurato se ricoverato in stalle od in recinti contigui **purchè ubicati nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola**.
3. Il contenuto dell'abitazione, le macchine agricole e il macchinario ed attrezzatura diversi da quelli suindicati, le scorte prodotti e merci si intendono assicurati esclusivamente nei locali protetti dai mezzi di chiusura come previsto dall'art. 4.21.

ART. 4.20 - ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 4.16 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 4.21 - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi – salvo quanto diversamente convenuto all'art. 4.23 - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

b. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.

Per la presente condizione possono pertanto operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 4.23.

La presente Condizione non opera per quanto previsto all'art.4.19.1 e 2.

ART. 4.22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2.6. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto dell'imposta, sulle somme rimaste in essere.

SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 4.23 - SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- 30% per Azienda agricola non stabilmente abitata;
- 20% con il minimo di euro 250 per i danni di furto indicati all'art. 4.19.1 e 2 "Ubicazione delle cose assicurate";
- 20% relativamente all'art. 4.21 "Mezzi di chiusura":
 - a. quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
 - b. qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi dalla clausola sopracitata.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sull'indennizzo uno scoperto massimo del 40%.

ART. 4.24 - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- euro 1.000 per singolo animale per bovini, equini e struzzi;
- 10% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000 per la garanzia "guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato";
- 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" relativamente alla garanzia "Atti vandalici";
- 50% della somma assicurata alla partita "Contenuto dell'abitazione" con il limite di euro 25.000 per oggetti pregiati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali in muratura, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, il tetto o il solaio devono essere costruiti in cemento armato, laterizi e/o vetrocemento armato.

ART. 5.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Rimangono comunque escluse le apparecchiature elettroniche dei clienti, assicurabili con la sezione Responsabilità civile.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate **nel limite delle somme assicurate** per:

1. demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
2. rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione;
3. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.**

Possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 5.12, 5.13 e 5.14.

ART. 5.3 - ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. alle apparecchiature costruite da più di dieci anni;
2. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
3. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
5. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
6. alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;
7. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali o atmosferici;
8. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
9. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
10. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 12. da smarrimenti od ammanchi;
 13. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 14. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
 15. conseguenti a virus informatici;
 16. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;
 17. a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, cavi e parti accessorie intercambiabili.
- La Società non indennizza i costi:
18. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;
 19. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle apparecchiature elettroniche.
- Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite o condizioni facoltative nella scheda di polizza, i danni:
20. ai programmi applicativi;
 21. ai supporti dati;
 22. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 5.4 - UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le apparecchiature elettroniche sono assicurate nell'ambito dell'azienda agricola sottotetto o se all'aperto solo se ancorate stabilmente al suolo o al fabbricato.

Le apparecchiature elettroniche possono trovarsi presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 20% delle rispettive somme assicurate e per un massimo di trenta giorni per evento.**

ART. 5.5 - EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, **la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. Il tasso annuo, al netto dell'imposta, previsto per questa garanzia è pari allo 0.25%.

ART. 5.6 - ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 5.2 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 5.7 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al valore a nuovo.

ART. 5.8 - DANNI DA FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

- a. **violando le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi – salvo quanto diversamente convenuto all'art. 5.13 - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- d.** se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- e.** **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del furto è un addetto del Contraente o dell'Assicurato, **escluso il titolare dell'azienda agricola. La garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.**

Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 5.13.

ART. 5.9 - DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;**
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.**

Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 5.13.

ART. 5.10 - PROGRAMMI APPLICATIVI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La somma assicurata è determinata in base al valore a nuovo.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 5.12.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.11 - SUPPORTI DATI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 5.12.

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 5.12 - FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del seguente importo:

- euro 150, salvo l'applicazione di maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti;
- euro 250 relativamente all'art. 5.5 "Eventi socio-politici".

ART. 5.13 - SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del:

- 50% relativamente all'art. 5.9 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati non esistano o non siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;
- 25% relativamente all'art. 5.9 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;
- 25% col minimo di euro 150, per danni imputabili a furto di apparecchiature elettroniche installate all'aperto;
- 20% relativamente all'art. 5.8 "Danni da furto":
 - a. quando nei locali contenenti le cose assicurate vi è presenza di persone e non vengono poste in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre;
 - b. qualora al momento del sinistro i mezzi di protezione e chiusura, esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi da quelli indicati nell'articolo sopracitato.

ART. 5.14 - LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- 10% dell'indennizzo con il massimo di euro 5.000 per le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese;
- 10% dell'indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
- 5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per gli onorari di competenza del Perito.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, **escluse quelle previste all'art. 6.2**, delle lastre assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'art. 6.5.

ART. 6.2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a. determinate da dolo dell'Assicurato;
- b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;
- f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;
- h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 6.4 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 6.5 - LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a euro 5.000. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato nonché i suoi familiari, i suoi dipendenti ed altri prestatori di lavoro, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi:

- per morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità di:

- proprietario conduttore dell'azienda agricola;
- proprietario non conduttore dell'azienda agricola;
- affittuario conduttore dell'azienda agricola;

come dichiarato nella scheda di polizza, unitamente al numero degli ettari, parametro in base al quale è stato stabilito il premio della presente sezione.

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

Qualora sia assicurata un'azienda che non produce reddito agrario, ma con attività complementari ed accessorie a quella agricole, compresa la trasformazione dei propri prodotti, il premio della presente Sezione è stato determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti all'attività esercitata. **Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società.**

ART. 7.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato nella sua qualità di proprietario conduttore o affittuario conduttore di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti **limitatamente alla rivalsa INAIL.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Per la presente garanzia opera la franchigia esposta all'art. 7.24.

ART. 7.3 - RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 7.4 - RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'azienda agricola/agriturismo, si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. per danni a veicoli (quali definiti all'art. 47 del Codice della Strada) e alle cose che si trovano sugli stessi:
 - a. dei prestatori di lavoro;
 - b. di coloro che prestino la loro opera manuale per lo svolgimento dell'attività dichiarata nella scheda di polizza;
 - c. in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo;
 - d. sotto carico e scarico;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto.** La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;**
3. per danni causati dall'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e dei prestatori di lavoro per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
4. per danni da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, purché non derivanti da attività in contrasto con le leggi vigenti;
5. per danni derivanti dall'assaggio e/o dalla vendita, al dettaglio in azienda, di prodotti privi di nome, marchio e/o altro segno distintivo;
6. da lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda agricola;
7. per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali;
8. per danni a terzi per morte, lesioni personali gravi o gravissime, come definito dall'art. 583 del Codice Penale, in occasione di lavori presso terzi effettuati a titolo di cortesia;
9. dell'Assicurato, dei suoi familiari nonché dei prestatori di lavoro preposti al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
10. dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario il Contraente, dalla proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività dell'azienda agricola/agriturismo. **Qualora l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario non conduttore dell'azienda agricola, l'assicurazione è prestata esclusivamente per la responsabilità civile a lui derivante dalla proprietà dei beni immobili costituenti l'azienda stessa.**
11. dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori in base al disposto del D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni. **La garanzia opera sempreché:**
 - a. **l'Assicurato/Contraente abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n° 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;**
 - b. **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;**
12. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione;**
13. per danni derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi l'allestimento, il montaggio e/o lo smontaggio di stands;
14. per danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito di cortesia, compresi i clienti dell'agriturismo se operante la condizione facoltativa A "Agriturismo", **limitatamente al caso di morte o lesioni personali;**
15. per danni a terreni e colture provocati da animali;
16. per danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere;
17. per danni a condutture e impianti sotterranei;
18. per danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno;
19. per danni durante le operazioni di prelievo e/o consegna di scorte, prodotti e merci, comprese le operazioni di carico e scarico;
20. per danni causati a terzi dall'utilizzo occasionale non organizzato delle macchine agricole anche per lavori non inerenti l'attività assicurata, compresi i lavori di rimozione neve da strade di uso pubblico o da aree ad esse equiparate;
21. proprietà di macchine agricole, macchinario ed attrezzature inerenti l'attività dichiarata nella scheda di polizza, ubicati presso terzi;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

22. per danni corporali subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente, su carri agricoli trainati da bovini od equini;

23. per la proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel rispetto della normativa vigente.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.24, 7.25 e 7.26.

ART. 7.5 - ESCLUSIONI

Le garanzie di cui all'art. 7.1 e, se operante, all'art. 7.17 (R.C. Capofamiglia) non comprendono i danni:

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- a. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto all'Art. 7.4.1; a cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- b. ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate e sulle quali si eseguono lavori;
- c. da furto (ad eccezione di quanto previsto dalla Condizione facoltativa "Cose portate dai clienti");
- d. da incendio, causato da cose dei clienti a cose altrui, limitatamente alla Condizione facoltativa "Agriturismo";
- e. da circolazione, sulle strade di uso pubblico o sulle aree a queste equiparate, di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- f. da navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;
- g. da impiego di veicoli a motore o macchine agricole guidate da persone di età inferiore a 16 anni;
- h. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- i. ai terreni, alle coltivazioni e ai vegetali in genere, su cui siano stati effettuati lavorazioni, trattamenti o irrorazioni;
- j. derivanti da interruzione, infiltrazione d'acqua, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k. da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, manufatti ed impianti ad eccezione dei danni di cui sia responsabile l'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente;
- l. da esercizio di attività venatoria;
- m. derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- n. da contagio agli animali durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati;
- o. derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni:

- p. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- q. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- r. derivanti da: rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- s. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- t. conseguenti all'attività agrituristica;
- u. alle cose portate o consegnate dai clienti dell'agriturismo all'Assicurato/Contraente, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile;
- v. ai cavalieri e alle persone che conducono i cavalli;
- w. conseguenti a qualsiasi inquinamento, infiltrazione, contaminazione di aria, acque, terreni o colture (assicurabili per i danni da inquinamento accidentale con la relativa Condizione facoltativa);



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- x. derivanti da malattie professionali;
- y. cagionati da prodotti in genere dopo la consegna a terzi, **semprech  tali prodotti siano stati sottoposti a trasformazione o venga apposto sugli stessi o sulla loro confezione il nome o il marchio o altro segno distintivo, salvo quanto precisato all'art. 7.4.5.**

La Soci  non rimborsa, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa:

- z. le spese per il ritiro dei prodotti dal mercato.

ART. 7.6 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

1. nei confronti dell'Assicurato/Contraente:

- a. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonch  qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, **il legale rappresentante, il socio a responsabilit  illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;**
- c. **i prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale alle attivit  cui si riferisce l'assicurazione; inoltre non sono considerati terzi gli aventi diritto dei soggetti anzidetti.**

Sono in ogni caso considerate terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale, le persone che prestano la loro opera a titolo gratuito o di cortesia, i clienti e i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico.

2. nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente:

- a. **l'Assicurato/Contraente;**
- b. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonch  qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- c. **i prestatori di lavoro tra di loro, salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro i limiti dei massimali R.C.O.;**
- d. **ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale alle attivit  cui si riferisce l'assicurazione, salvo le persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, i clienti e i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico, che sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

ART. 7.7 - COSE DI PROPRIET  DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a cose dei prestatori di lavoro dell'Assicurato come pure dei prestatori di lavoro degli appaltatori e subappaltatori.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.

ART. 7.8 - PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilit  civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonch  per la responsabilit  civile di quest'ultimo mentre svolge attivit  per conto dell'Assicurato.

Qualora la garanzia R.C.O., di cui all'art 7.2, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso   considerato terzo per morte o lesioni personali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.9 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata ad una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 7.10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino nel Mondo intero, a condizione che l'azienda agricola sia ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni facoltative G, H, I.

ART. 7.11 - ENTI IN LEASING

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

ART. 7.12 - SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende agricole, così come l'Assicurato può avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende agricole svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:

1. la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende agricole anche terze;
2. i prestatori di lavoro di altre aziende agricole dei quali l'Assicurato si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali**.

ART. 7.13 - RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione dei veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente sezione è operante, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

ART. 7.14 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 7.5. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.24, 7.25 e 7.26.

ART. 7.15 - AGRITURISMO

(Condizione facoltativa A)

La garanzia è estesa all'attività di agriturismo svolta presso l'azienda agricola assicurata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti, ferme le norme contrattuali non derogate dalla presente Condizione Facoltativa.

L'assicurazione vale per i rischi o i danni derivanti:

1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristiche, comprese piscine, campi di tennis, calcio, bocce e simili nonchè per i danni causati o subiti dai



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- clienti anche quando partecipano ai lavori dell'azienda agricola. In questo ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
2. dallo svolgimento di attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, a carattere non professionale gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'azienda agricola;
 3. dall'attività di equitazione, **con esclusione dei danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono gli animali;**
 4. dalla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
 5. dalla somministrazione ai clienti nella stessa azienda agricola di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di esposizione della Società per anno assicurativo.

ART. 7.16 - COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

(Condizione facoltativa B)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783 – 1784 – 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione, deterioramento di cose portate o di cose consegnate dai clienti.

Agli effetti dell'applicazione della presente garanzia, si precisa che i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

La garanzia opera solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa A "Agriturismo".

L'assicurazione non vale per i veicoli in genere e cose in essi contenute.

ART. 7.17 - DANNI AI CAVALIERI

(Condizione facoltativa C)

La garanzia comprende i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali.**

La garanzia opera solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa A "Agriturismo".

ART. 7.18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

(Condizione facoltativa D)

La Società tiene indenne l'Assicurato/Contraente e se conviventi il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti e ogni altro parente, nonché gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato/Contraente, **nei limiti del massimale di R.C.T. indicato sulla scheda di polizza**, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a. conduzione dei locali adibiti ad abitazioni dell'Assicurato/Contraente anche per villeggiatura e relativi arredi ed impianti;
- b. proprietà ed uso di mobili, apparecchi domestici in genere comprese antenne radiotelevisive;
- c. proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, campers, autocaravans, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- d. proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- e. proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela **di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario**, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- f. proprietà ed uso di animali da sella, da cortile, da casa compresi i cani da caccia purchè non impiegati nell'attività venatoria;
- g. esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali di abitazione dell'Assicurato/Contraente;
- h. esercizio di sports in qualità di dilettante anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;
- i. esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, **esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo;**
- j. subiti, in occasione di lavoro o servizio, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale, comprese le somme che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984, n° 222 per le rivalse dell'INPS.

ART. 7.19 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione facoltativa E)

La garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di serbatoi, impianti e condutture.

La garanzia opera limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 150 ettari e con un numero complessivo di capi di bestiame adulto, bovino ed equino sino a 400 e suino sino a 80.

ART. 7.20 - MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione facoltativa F)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza e sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato risultanti dal "questionario malattie professionali" che forma parte integrante del contratto.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- a. **per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- b. **per le malattie professionali conseguenti:**
 - **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda agricola;**
 - **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali.**

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c. **per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- d. **per le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e. per le malattie professionali causate da amianto.

Il massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 7.21 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI MONDO INTERO ESCLUSO USA, CANADA E MESSICO

(Condizione facoltativa G)

1. RISCHIO ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 7.5, la Società tiene indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti assicurati - **per i quali l'Assicurato/Contraente riveste in Italia la qualifica di "produttore"** - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti, per i quali è stipulata l'assicurazione **sulla base di quanto dichiarato sulla "Proposta - Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante del contratto.**

La garanzia opera anche per:

- i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino, ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabili a termini di polizza **nel limite del 10% del massimale.**

La garanzia non comprende:

- a. i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;**
- b. i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato/Contraente al momento della stipula del contratto d'assicurazione;**
- c. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (assicurabili con la Condizione Facoltativa I);**
- d. le spese di rimpiazzo/sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;**
- e. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;**
- f. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Contraente e non direttamente derivatigli dalla legge;**
- g. ogni tipo di risarcimento avente carattere punitivo (punitive or exemplary damages);**
- h. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);**
- i. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l. i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;

m. i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

n. i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da questi alla Società, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti descritti in polizza.

3. EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società per il medesimo rischio, le Parti si danno atto che, per tale sinistro, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.

4. MASSIMALE

Il massimale indicato sulla scheda di polizza per anno assicurativo e per sinistri in serie, rappresenta il massimo esborso della Società:

- per ogni richiesta di risarcimento;**
- per più richieste presentate all'Assicurato e da questi alla Società in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;**
- per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.**

5. MASSIMALI NON CUMULABILI

Nel caso di operatività della presente Condizione e della Condizione facoltativa H "Responsabilità Civile Prodotti USA, Canada e Messico" si conviene che il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare, per le due Condizioni facoltative impegnate, i limiti di risarcimento indicati nella scheda di polizza.

6. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.

ART. 7.22 - RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI USA, CANADA E MESSICO

(Condizione facoltativa H)

1. RISCHIO ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 7.5, la Società tiene indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti assicurati - **per i quali l'Assicurato/Contraente riveste in Italia la qualifica di "produttore"** - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti, per i quali è stipulata l'assicurazione **sulla base di quanto dichiarato sulla "Proposta - Questionario Responsabilità Civile Prodotti" che forma parte integrante del contratto.**

La garanzia opera anche per:

- i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- trattamento di altri prodotti provochino, ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato;
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza **nel limite del 10% del massimale**.

La garanzia non comprende:

- a. i danni riconducibili a consapevoli violazioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicurezza dei prodotti;
- b. i danni relativi a fatti o circostanze già noti all'Assicurato/Contraente al momento della stipula del contratto d'assicurazione;
- c. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- d. le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso;
- e. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- f. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Contraente e non direttamente derivatigli dalla legge;
- g. ogni tipo di risarcimento avente carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- h. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- i. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l. i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- m. i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- n. i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF).

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Per i prodotti consegnati in USA, Canada e Messico, l'assicurazione vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società e per i danni la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta all'Assicurato/Contraente nello stesso periodo.

3. EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società per il medesimo rischio, le Parti si danno atto che, per tale sinistro, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.

4. MASSIMALE

Il massimale indicato sulla scheda di polizza per anno assicurativo e per sinistri in serie, rappresenta il massimo esborso della Società:

- per ogni richiesta di risarcimento;
- per più richieste presentate all'Assicurato e da questi alla Società in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;
- per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. MASSIMALI NON CUMULABILI

Nel caso di operatività della presente Condizione e della Condizione facoltativa G "Responsabilità Civile Prodotti Mondo intero escluso USA, Canada e Messico" si conviene che il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare, per le due Condizioni facoltative impegnate, i limiti di risarcimento indicati nella scheda di polizza.

6. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per i prodotti consegnati in U.S.A., Canada e Messico.

7. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La presente Condizione facoltativa opera congiuntamente solo alla Condizione facoltativa G "Responsabilità civile Prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico".

ART. 7.23 - RITIRO PRODOTTI DAL MERCATO

(Condizione facoltativa I)

1. RISCHIO ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 7.5, la Società rimborsa all'Assicurato/Contraente le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti assicurati per i quali riveste in Italia la qualifica di "produttore", qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato, che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali, o per distruzione o deterioramento di cose;
- vi sia documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte o per lesioni personali o e per distruzione o deterioramento di cose;
- i prodotti siano stati oggetto di provvedimenti e/o prescrizioni disposti dall'Autorità Pubblica, in quanto costituenti un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.

L'assicurazione opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.

L'assicurazione vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest'ultima sia avvenuta per ordine dell'Autorità.

La garanzia non opera per il ritiro di:

- **prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;**
- **prodotti complessi nei quali gli stessi siano entrati a far parte, quali componenti;**
- **per il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazioni pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico;**
- **per spese derivanti da impegni contrattualmente assunti.**

È peraltro escluso il rimborso del controvalore dei prodotti oggetto del ritiro.

2. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, che siano stati consegnati esclusivamente nei Paesi Europei, per le relative operazioni di ritiro effettuate in tali paesi.

4. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La presente Condizione facoltativa opera solo congiuntamente alla Condizione facoltativa G "Responsabilità civile Prodotti mondo intero escluso USA, Canada e Messico"



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 7.24 - FRANCHIGIE

Il pagamento del risarcimento verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 100 per:
 - danni a veicoli in consegna o custodia agli Assicurati od in sosta nell'azienda agricola oppure sotto carico e scarico, e per i danni alle cose che si trovano sugli stessi;
 - danni a terreni e colture provocati da animali;
 - danni da impiego di diserbanti, antiparassitari e presidi sanitari in genere, ferma l'esclusione dei danni di cui al punto 7.5. i;
 - danni a condutture ed impianti sotterranei;
- euro 250 per:
 - danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno;
 - cose di proprietà dei prestatori di lavoro;
- euro 2.500 per danni ai prestatori di lavoro di cui all'art. 7.2 punto 2.

ART. 7.25 - SCOPERTI

Il pagamento del risarcimento verrà effettuato previa detrazione del:

- 10% con il minimo di euro 250 per:
 - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
 - danni provocati a cose altrui da incendio;
 - danni derivanti dalla Responsabilità Civile del committente;
- 10% con il minimo di euro 500 relativamente alla Condizione facoltativa "Inquinamento accidentale";
- 10% con il massimo di € 20.000,00 per la responsabilità civile prodotti relativamente ai sinistri verificatisi nel mondo intero escluso USA, Canada e Messico;
- 10% con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 30.000,00 per la responsabilità civile prodotti relativamente ai sinistri verificatisi in USA, Canada e Messico;
- 10 % con il minino di € 1.500,00:
 - relativamente alle Condizioni facoltative "Responsabilità civile prodotti mondo intero, escluso USA, Canada e Messico" e "Responsabilità civile prodotti USA, Canada e Messico", per i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino, ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato;
 - relativamente alla Condizione facoltativa "Ritiro prodotti dal mercato".

ART. 7.26 - LIMITI DI RISARCIMENTO

a. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:

- euro 5.000 per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate o consegnate dai clienti escluso valori;
- euro 2.000 per sottrazione, distruzione e deterioramento dei valori portati o consegnati dai clienti;
- euro 10.000 per cose di proprietà dei prestatori di lavoro;
- euro 25.000 per danni a condutture ed impianti sotterranei;
- euro 50.000 per:
 - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
 - danni provocati a cose altrui da incendio;
 - danni a cose in genere da cedimento o franamento del terreno;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **30% del massimale per sinistro indicato sulla scheda di polizza con il massimo di euro 350.000 relativamente alla Condizione facoltativa "Danni ai cavalieri";**
- **euro 100.000 relativamente alla Condizione facoltativa "Inquinamento accidentale";**
- b. **Relativamente alle Condizioni facoltative "Responsabilità civile prodotti mondo intero, escluso USA, Canada e Messico" e "Responsabilità civile prodotti USA, Canada e Messico", il massimale riportato sulla scheda di polizza rappresenterà il massimo risarcimento per sinistro, sinistri in serie e anno assicurativo.**
- c. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie, importo superiore a euro 50.000:**
 - **relativamente alle Condizioni facoltative "Responsabilità civile prodotti mondo intero, escluso USA, Canada e Messico" e "Responsabilità civile prodotti USA, Canada e Messico", per i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti provochino, ad altro componente, al prodotto finale o al prodotto trattato;**
 - **relativamente alla Condizione facoltativa "Ritiro prodotti dal mercato".**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

- telefono 045 829 04 11
- fax 045 829 05 57 (per invio nuove denunce di sinistro)
045 829 04 49 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)
- mail denunce@arag.it (per invio nuove denunce di sinistro) a cui l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI ASSICURATI

La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati**.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 9.19;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 9.19;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10.3.

Le garanzie previste vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente.

Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare dell'imprenditore individuale; **qualora il Contraente sia una società di persone, una società cooperativa o una società consortile le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare del socio indicato sul frontespizio.**

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extralavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sarà esclusa ogni controversia relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del nucleo familiare assicurato.

Le garanzie di cui all'art. 8.3 punti 1. 2. 3. 10. e alla Condizione facoltativa di cui all'art. 8.7 valgono inoltre in favore dei dipendenti del Contraente, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente.**

ART. 8.2 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

La Società non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.P.)**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 8.3 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi **connessi ad incidente stradale;**

3. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Ad integrazione dell'art. 9.18 **l'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera esclusivamente per fatti inerenti l'esercizio dell'attività agricola.

La prestazione opera in deroga all'art. 8.3 – Esclusioni – lett. b) ed g).

4. le controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**
5. le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 8.3 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
6. le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;
7. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250;**
8. le controversie relative a diritti reali;
9. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**
ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**
11. l'anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro un mese dalla data di erogazione;
12. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
13. arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
14. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La garanzia vale per il Contraente qualora **rivesta la qualifica di Committente dei lavori** e per i suoi addetti in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.
Le garanzie valgono per:
a. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
c. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**
La presente garanzia opera in deroga all'art. 8.4 lett. b. **limitatamente alla materia amministrativa e lett. h. per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;**
15. **le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare**
Le garanzie valgono per:
a. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
c. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**
La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 8.4 lett. b. per la materia amministrativa;
16. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D.Lgs. 152/06 – Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Le garanzie valgono per:

- a. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.** La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 8.4 lett. b. per la materia amministrativa e in deroga all'art. 8.4 lett. g.;

17. le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196/03, da parte del Contraente in veste di Titolare, Responsabile o incaricato del trattamento dei dati .

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** e valgono per:

- a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 lett. g).
- b. la difesa nei procedimenti amministrativi dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
- c. la resistenza dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali alle pretese di risarcimento avanzate da terzi **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicurato-re di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una polizza di responsabilità civile.**
- d. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.** La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 8.4 lett. b. per la materia amministrativa.

18. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D.Lgs 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.**

Le garanzie previste dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. 8.1 e all'art. 8.4 lett. b. per le spese sostenute:

- a. **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01: per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00;**
- b. **dai soggetti di cui all' art. 5** del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all' art. 8.3 punto 3.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.** La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 8.4 lett. b. per la materia amministrativa e in deroga all'art. 8.4 lett. g.

A parziale deroga dell'art. 8.5, in relazione alle prestazioni 14, 15, 16, 17, 18 per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a. il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- b. **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate.

ART. 8.4 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b. in materia fiscale ed amministrativa;
- c. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- e. per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g. per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- l. per contratti di compravendita di immobili;
- m. per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- n. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- o. nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada e/o successive modifiche o integrazioni;
- p. per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- q. per le vertenze contrattuali con la Società.

ART. 8.5 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatto illecito - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti :

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatto illecito, per le spese di resistenza alla pretesa di risarcimento avanzare da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 10.3, **entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 8.6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

ART. 9.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 9.2 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. **direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,**
- b. **fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 9.3 - MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. **indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
2. **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
3. **verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
4. **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
5. **procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.4 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente - partita per partita - secondo i seguenti criteri:

A. SEZIONE INCENDIO

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi.

Per le lastre in fibrocemento e cemento-amianto, relativamente ai danni da grandine, si stima il valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;

2. per il contenuto dell'abitazione: si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:
 - per arredamento: il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;
 - per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale;
 - per i valori: il valore nominale;
3. per le macchine agricole e per macchinario ed attrezzature: si stima il valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
4. per il bestiame, le scorte prodotti e merci e le rimanenti cose assicurate: si stima il valore commerciale e si deduce il valore dei recuperi.

B. SEZIONE FURTO

1. per il contenuto dell'abitazione: si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:
 - per arredamento: il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;
 - per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale;
 - per i valori: il valore nominale;
2. per le macchine agricole e per macchinario ed attrezzature: si stima il valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
3. per il bestiame, le scorte prodotti e merci: si stima il valore commerciale e si deduce il valore dei recuperi.

C. SEZIONE ELETTRONICA

1. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;
 - b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 1.a. l'importo stimato come a 1.b.
2. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - b. si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2.a. l'importo stimato come a 2.b.
Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:
 - c. i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
 - d. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del solo punto c. o del solo punto e. , si applicano le norme che seguono:

f. si stima il valore a nuovo dell'impianto o dell'apparecchio con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;

g. si stima, allo stato d'uso, il valore ricavabile dai residui.

Qualora invece non siano soddisfatte le condizioni di uno o più dei punti c, d, e, si applicano le norme che seguono:

h. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;

i. si stima, allo stato d'uso, il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2.f. l'importo come stimato a 2.g. oppure sottraendo dall'importo stimato come a 2.h. l'importo come stimato a 2.i.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come a 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a 2.

La società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

D. SEZIONE CRISTALLI

L'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

ART. 9.5 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 9.6 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 9.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 9.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 9.8 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 9.7 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.9 - COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 9.10 - ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 9.11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 9.12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio - Fabbricato e Arredamento - il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- b. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1), determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 6.4).**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2-c) "esclusioni incendio", 4.2-c) "esclusioni furto" .

ART. 9.13 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 9.14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

ART. 9.15 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro viene accertato:

- che il numero degli ettari eccedono quelli dichiarati, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra gli ettari dichiarati e quelli risultanti al momento del sinistro, oppure:
- che il numero degli addetti risulta superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, la Società provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero di addetti dichiarati e il numero di addetti accertati.

ART. 9.16 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 9.15 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione:

- qualora il numero degli ettari non superi del 10% quelli dichiarati, oppure:
- qualora il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto.

In caso detti limiti risultino superati, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.

ART. 9.17 - LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 5.000.000 anche se, per effetto della clausola "Adeguamento automatico ISTAT", i massimali assicurati risultino superiori a tale importo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 9.18 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.19 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.10.3.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con ARAG.**

ARAG, così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 9.20 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 10.1 - SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei 5 cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità' approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;

- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 10.2 - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro il Contraente:

- a. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C.;

- b. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a. ed all'art. 9.14.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 10.3 - SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Agenzia oppure alla Sede della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni dalla data della notifica stessa.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI53111/FI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.